



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI,
ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTO che l'immobile, denominato Cappella di San Giovanni, sito in Provincia di Isernia, Comune di San Pietro Avellana, segnato in Catasto al foglio n. 51 con la particella n. 25/parte, confinante con le particelle nn. 26, 31, 28 e vie pubbliche come dall'unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante, ai sensi della citata legge, per i motivi indicati nella relazione storico-artistica allegata;

RITENUTO che, ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto immobile e delle proprie condizioni di prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti dell'area circostante il manufatto per una distanza non inferiore a metri 10 dai muri perimetrali, ricadente nella predetta particella n. 25 del foglio di mappa n. 51 Comune di San Pietro Avellana;

VISTI gli artt. 1, 3 e 21 della legge 01.06.1939 n. 1089;

D E C R E T A :

ART. 1 - L'immobile sopracitato, così come individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 01.06.1939, n. 1089 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

ART. 2 - Nei confronti dell'area circostante è dettata la seguente prescrizione:

E' fatto divieto di edificare nell'immediato intorno della Cappella per una distanza non inferiore ai metri 10, con destinazione della stessa a prato o giardino eventualmente perimetrato con alberature di essenze locali o alberi da frutto.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate ed al Comune di San Pietro Avellana (IS).

A cura del Soprintendente Archeologo e per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Molise esso verrà, quindi, trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.






Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 5 GEN. 1996

IL DIRETTORE GENERALE

La presente copia composta di n. 4 fogli, a norma degli artt. 7 e 14 della legge n. 15 del 4.1.1968, è conforme all'originale emesso da questo Ministero. L'originale rimane depositato presso questo ministero. La competente Soprintendenza è abilitata a trarne le ulteriori copie necessarie.

15 GEN. 1996



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(D.ssa Rita Bruccoleri Casagrande)



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI
ARTISTICI E STORICI DEL MOLISE
CAMPOBASSO



La cappella di S. Giovanni Battista é ubicata in agro del comune di S. Pietro Avellana, alla contrada "S. Giovanni", distante pochi chilometri dal centro urbano ed in prossimità del tratturo "Celano - Foggia".

Una iscrizione posta sul portale d'ingresso della cappella attesta che i lavori per la costruzione dell'edificio furono intrapresi verso la metà del XV secolo, per volere del Barone Donato Berardino Angeloni, all'epoca tenutario dei feudi di "Montemiglio" e "Quarto di S. Giovanni"; la cappella venne consacrata al culto nel 1695 per delegazione del Vescovo di Trivento.

Molto probabilmente l'edificio venne in parte costruito con materiale di risulta proveniente da un piccolo villaggio, denominato "San Giovanni di Montemiglio"; ubicato poco più a monte del sito attuale della cappella e distrutto da un terremoto nel 1456; infatti, nel paramento murario della facciata principale, in basso a sinistra, é inserito un blocco di pietra su cui é incisa in caratteri gotici la data A.D. MCCCLXXIII. Il villaggio si estendeva ai piedi del monte "Miglio", presso la fonte dei "Gifuni", nel luogo oggi denominato "Casaleni di S. Giovanni"; la sua origine si fa risalire al periodo sannitico, e, sebbene coperti da una fitta vegetazione, sono ancora visibili i resti della cinta muraria, delle fortificazioni, di alcune abitazioni e di una chiesetta, forse intitolata a S. Giovanni da cui deriverebbe il nome del villaggio.

La cappella, di modeste proporzioni, presenta un unico ambiente a pianta rettangolare, coperto con tetto a capanna e rialzato rispetto al piano di campagna per consentire le sepolture al di sotto del pavimento.



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

La facciata principale richiama la tradizione architettonica abruzzese, con coronamento orizzontale realizzato mediante semplice cornicione a romanella. Il portale d'ingresso, inserito tra due piccole finestre quadrate, è concluso da una cornice sormontata da una lapide che ricorda la riedificazione della cappella e dallo stemma della famiglia Angeloni; sopra al portale, al centro della facciata, è inserita una modesta finestra di forma ovale, mentre in alto a destra una monofora accoglie una piccola campana.

All'interno la cappella era conclusa con un altare ligneo, distrutto durante l'ultima guerra; il dossale presenta una modesta edicola nella quale era inserito un dipinto attualmente custodito in altra sede dai proprietari. Al di sopra della edicola è collocato uno stemma in ricordo delle famiglie Angeloni e Ricciar della.

Unico elemento di decorazione ancora presente è un'acquasantiera di stile barocco inserita nella muratura a destra del portale d'ingresso.

Alla cappella rurale è connesso anche un notevole valore ambientale che deve essere adeguatamente salvaguardato, predisponendo, ai sensi dell'art. 21 della legge 1089/39, l'inedificabilità dell'immediato intorno per una distanza non superiore ai m. 10 rispetto ai lati non prospicienti la strada ed una destinazione della medesima area a prato o giardino perimetrato, eventualmente, con alberature di essenze locali o alberi da frutto.

Il Collaboratore Bibliotecario

Pece Maurizio


Maurizio Pece

5 GEN. 1996

L' Architetto

(Dott.ssa Lavinia Melloni)

Lavinia Melloni



IL SOPRINTENDENTE REGGENTE IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Costantino CENTRONI)

St. P. A.

VISTO:

[Signature]